

Allegato "C" all'atto Repertorio n.56.146 – Raccolta n.21.528

Statuto della società

"GAL delle Colline Bergamasche Società Consortile a Responsabilità Limitata"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1) E' costituita una Società Consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile con la denominazione "**GAL delle Colline Bergamasche Società Consortile a Responsabilità Limitata**".

Art. 2) La sede sociale è situata in Comune di Bergamo. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il domicilio legale di ogni socio, relativamente ai rapporti sociali, si intende quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) La società senza fini di lucro ha lo scopo prioritario di organizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale 23-27 denominato "Verso un GAL dei Colli Bergamaschi 2.0: promotore di sviluppo rurale e connettore periurbano per una transizione smart" così come voluto dal Partenariato che lo ha sottoscritto presentando la candidatura dello stesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia sulla base del DDS 28.11.2022 n. 177248 (PSR 2014-202 misura 19) ed in conformità ai contenuti dei regolamenti UE n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n.2021/1060 e seguenti.

In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. In particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio ubicato nella fascia collinare della provincia di Bergamo, subito a ridosso del capoluogo, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e sempre compatibilmente con lo scopo prioritario della società consortile, questa potrà:

- a. gestire il Piano di Sviluppo Locale attraverso la SSL 23-27 svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;
- b. sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dalla programmazione 2021-27 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL ed altre inerenti all'oggetto sociale;
- c. sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL).

Art. 4) La società avrà durata sino al 31.12.2030 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila).

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute e sempre nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 c.c.. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 6) Il domicilio dei soci, degli amministratori, del sindaco e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese, con possibilità di indicare numeri o indirizzi di utenza per ricevere comunicazioni a mezzo telefax o posta elettronica, nonchè di revocarli.

E' onere degli stessi comunicare alla società - per iscritto - anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei loro confronti di tali forme di comunicazione.

Ogni successivo cambio di indirizzo da parte degli aventi diritto alle comunicazioni sociali dev'essere notificato alla Società per il relativo annotamento nei libri sociali, nonchè al Registro delle Imprese.

Per coloro che hanno fornito un indirizzo di posta elettronica certificata (soci, amministratori, sindaco) o il cui indirizzo p.e.c. sia reso pubblico attraverso le risultanze del Registro delle Imprese, tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si eseguono, dove non diversamente disposto, mediante posta elettronica certificata.

In caso di mancanza di un indirizzo di posta elettronica certificata, per i soggetti di cui sopra e verso i soggetti esterni alla società, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento, oppure con lettera consegnata a mano, oppure con messaggio di posta elettronica ordinaria che dovrà essere oggetto di riscontro da parte del ricevente, attestante la ricezione del medesimo.

Con riferimento all'organo amministrativo, e per il caso di amministratore unico, in luogo dell'indirizzo di posta elettronica certificata della persona fisica, può essere utilizzato l'indirizzo di posta elettronica certificata della società iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto-legge 185/2008, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Nel caso in cui la società sia invece amministrata mediante amministrazione plurima congiuntiva o disgiuntiva, oppure mediante consiglio di amministrazione gli amministratori possono, con decisione adottata all'unanimità, disporre l'utilizzo, per le comunicazioni da e verso l'organo amministrativo ai sensi del presente statuto, in luogo di singole caselle di posta elettronica certificata intestate a ciascun amministratore, della casella di posta elettronica certificata della società iscritta nel registro delle imprese. In tal caso, dovranno essere rese disponibili a ciascun amministratore le credenziali di accesso alla predetta casella di posta elettronica certificata.

Art. 7) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art.8) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute.

Art. 9) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'organo amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea.

Tale decisione, in deroga a quanto previsto dall'Art.16 del presente statuto, dovrà essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del numero dei soci presenti in assemblea (da calcolarsi "per teste" e non in rapporto alla quota di partecipazione al capitale sociale).

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso.

Art.10) Possono essere soci nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e regionali tutti i soggetti pubblici e privati sottoscrittori dell'accordo di partenariato che operano sul territorio della Provincia di Bergamo con gli obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3. In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Enti Pubblici già soci dell'attività consortile. Per il principio della porta aperta potranno richiedere di aderire al GAL anche soggetti pubblici e privati non sottoscrittori dell'accordo, ma portatori di un interesse generale. In ogni caso dovranno essere assicurati i limiti alle partecipazioni previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sia a livello nazionale che comunitario.

L'organo amministrativo predispone un elenco dei soci suddiviso in diverse categorie che individuano gli appartenenti ai diversi Gruppi di interesse (interesse pubblico, interesse economico, interesse sociale ed interesse terziario), come previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060. Il suddetto elenco, completo dei dati anagrafici dei singoli soci, viene formalmente comunicato a tutti i soci all'atto di ogni sua modifica.

Art.11) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società, sottoscrivendo quote di aumento di capitale sociale riservate all'ingresso di nuovi soci, deve farne domanda all'organo amministrativo, specificando:

a) dati anagrafici o ragione sociale; b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente; c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere; d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno. Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

L'organo amministrativo decide insindacabilmente in merito all'ammissione dei nuovi soci prevista dal presente articolo e, in caso di ammissione, qualifica il nuovo socio come soggetto privato o come soggetto pubblico iscrivendolo nell'apposito elenco soci previsto dall'art.9 e sempre a condizione che siano rispettate le quote prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 12) Le quote sono nominative e non potranno essere trasferite, per atto tra vivi, sia a titolo oneroso che gratuito, a terzi se non previa deliberazione di assenso al trasferimento da parte dell'organo amministrativo, (in caso di organo collegiale) con deliberazione da assumersi con il voto favorevole di tanti consiglieri che rappresentino due terzi dei consiglieri in carica.

In deroga a quanto previsto dal presente articolo il Parco dei Colli di Bergamo potrà liberamente trasferire la propria quota ai Comuni non soci rientranti nei rispettivi ambiti territoriali. Tali trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta iscrizione al registro delle imprese, nei termini di legge. In ogni caso i trasferimenti previsti dal presente articolo devono avvenire nel rispetto delle quote prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 13) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione della liquidazione giudiziale comporta l'immediata esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso;

detta comunicazione deve essere fatta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.

Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, l'organo amministrativo, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

Ogni variazione al capitale della società dovrà sempre avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti, riguardo alla composizione della compagine sociale.

In considerazione della natura consortile e non lucrativa del GAL, la qualifica di Consorziato si perde anche per recesso (che può essere anche "parziale").

La comunicazione di recesso dev'essere presentata per iscritto all'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnata a mano o tramite posta elettronica certificata, ed è subordinata al reperimento da parte del soggetto che intende recedere, di un nuovo soggetto subentrante, disposto ad entrare a far parte della compagine sociale, appartenente al medesimo gruppo di interesse.

Il recesso diviene automaticamente operativo 30 (trenta) giorni dopo la data in cui la comunicazione è stata ricevuta dalla società, salvo che il Consorziato recedente abbia in corso obbligazioni verso il GAL e, comunque, con la sottoscrizione della partecipazione del nuovo soggetto subentrante. In tal caso, il recesso si perfezionerà solo dopo l'esatta estinzione di ogni obbligazione assunta. Il Consorziato può recedere dal Consorzio ove non approvi l'importo dei contributi annuali di cui all'Art. 9), in tal caso il recesso diviene automaticamente operativo 30 (trenta) giorni dopo la data del ricevimento della comunicazione, senza alcun ulteriore onere – anche di carattere economico – a carico del consorziato medesimo, salvo il reperimento del nuovo soggetto subentrante, come indicato nei precedenti commi. Tale forma di recesso deve essere esercitata immediatamente dopo che l'assemblea ha deliberato il contributo annuale di cui all'Art. 9) relativo all'anno solare successivo a quello in cui si è tenuta l'adunanza, in modo tale che il Consorziato possa recedere per l'anno solare per il quale non intende corrispondere il relativo contributo annuale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2609 del Codice Civile, nei casi di recesso o esclusione previsti dal presente Statuto o per legge, la quota consortile del Consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri Consorziati, qualora non sia trasferita o nuovamente ripartita sul soggetto subentrante. L'Assemblea dei soci preso atto del recesso o deliberata l'esclusione, determina la nuova ripartizione del capitale tra i soci restanti.

TITOLO III ASSEMBLEE

Art.14) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura del organo amministrativo nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualevolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 15) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese in regola con il versamento delle quote. Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega

scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 16) Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 17) L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea. L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 18) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in luogo diverso, purché nella Provincia di Bergamo, mediante lettera raccomandata o spedita ai soci e ricevuta almeno otto giorni prima dell'adunanza, lettera che in alternativa può essere anche trasmessa a mezzo fax o posta elettronica, oppure consegnata a mano, nel rispetto del precedente Art.6 in tema di comunicazioni, fermo restando che quelli tra loro che non intendono indicare un'utenza, ovvero revocare l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fatto pervenire ai soci al proprio domicilio, quale individuato ai sensi del precedente articolo 6 (sei).

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza: - in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale; - in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente. L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale per decisioni riguardanti le modificazioni dell'atto costitutivo, per decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e per la nomina dell'Amministratore unico.

Il voto deve essere espresso in forma palese.

Art. 19) Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Secondo la scelta dell'organo amministrativo, l'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, anche senza la contemporanea presenza fisica del Presidente, del segretario, dei soci, degli amministratori e del sindaco nello stesso luogo (*full audio/video conference*), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente

indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario. Nelle assemblee che si svolgono del tutto *on line (full audio/video conference)* non è richiesto che l'avviso di convocazione indichi un luogo di convocazione e dunque nemmeno il segretario deve trovarsi in uno specifico luogo.

In ogni caso il verbale assembleare può essere redatto successivamente alla riunione; nel caso in cui la funzione di segretario sia svolta da un notaio (sia nel caso di assemblea totalmente o parzialmente in presenza, che nel caso di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione), il verbale può essere validamente sottoscritto dal solo notaio, negli altri casi il verbale di assemblea dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia.

Art. 21) L'Assemblea è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione indicate all'art. 18, se è rappresentato l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci o il Revisore dei Conti, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22) L'assemblea dei soci può nominare un Comitato di indirizzo strategico, avente finalità di tipo consultivo e propositivo riguardo all'attività della società. La composizione e il numero del comitato strategico viene lasciata alla decisione dei soci.

Il Comitato di indirizzo strategico territoriale almeno una volta all'anno entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, relaziona sull'attività svolta all'assemblea dei soci. I componenti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE

Art. 23) Organo amministrativo. Nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, quindi compatibilmente con il rispetto della partecipazione dei rappresentanti dei diversi gruppi di interesse, la Società è amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (*cinque*) o 3 (*tre*) consiglieri. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, sono rieleggibili e durano in carica, per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina nel rispetto dei limiti del Codice Civile.

Art. 24) Il Parco dei Colli di Bergamo ha diritto di procedere alla nomina di un consigliere. Per quanto riguarda la nomina degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà all'elezione sulla base di liste presentate dai diversi Gruppi di interesse, nelle quali i candidati, nel numero massimo di 6 (*sei*), dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire. Per garantire trasparenza il GAL provvederà alla raccolta delle candidature mediante apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito del GAL stesso, sui siti dei Comuni dell'area di riferimento e dei soci. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate da un curriculum vitae nonché da una lettera di presentazione della candidatura da parte di almeno tre partner, al fine di evidenziare l'effettiva rappresentatività dei candidati.

A tal fine l'Assemblea dovrà essere convocata con preavviso di almeno 8 (*otto*) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; le liste potranno essere presentate fino ad un giorno prima dell'inizio dell'Assemblea da soci, iscritti nell'elenco dei diversi Gruppi di interesse, che, singolarmente o complessivamente, rappresentino almeno il 5% (*cinque per cento*) delle quote aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato od ad unico gruppo societario possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

I candidati indicati nelle liste del Gruppo di interesse pubblico non possono ricoprire, al momento della candidatura e della nomina, incarichi di amministratore degli Enti pubblici. Una volta effettuata la votazione sulle liste presentate dai soci privati i voti ottenuti dalle singole liste saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, sei secondo il numero dei consiglieri da eleggere.

I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. L'Assemblea dei soci, una volta effettuata l'operazione di voto, procederà alla nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina, fra i consiglieri eletti, del Presidente del Consiglio.

Nel caso di nomina dell'Amministratore Unico, l'elezione verrà effettuata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, verranno sostituiti, rispettivamente, da uno o più nuovi Amministratori nominati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli appartenenti alla lista cui appartenevano gli Amministratori cessati, se questi erano stati eletti sulla base del voto di lista sopra previsto, oppure su indicazione del Parco dei Colli di Bergamo. Nel caso di presentazione di un'unica lista gli altri amministratori provvedono a sostituire gli amministratori che vengono a mancare; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 26) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 27) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, si riunisce nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Bergamo su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno 2 (due) consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione é fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, mediante qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza o anche solo per audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione,

esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire, salvo che non si tratti di adunanza totalitaria.

Art. 28) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 29) All'Amministratore unico o al Presidente é attribuita la rappresentanza della Società, sia di fronte a terzi che in giudizio e gli spetta l'uso della firma sociale. Il Consiglio di Amministrazione può sempre conferire procure speciali per determinati atti o categorie di atti ad altri membri.

TITOLO V ORGANO DI CONTROLLO

Art. 30) La Società può nominare un Sindaco incaricato del controllo di gestione e/o un Revisore (o una Società di Revisione) incaricato del controllo legale dei conti.

La nomina è facoltativa qualora non sia disposto diversamente dalla Legge.

Ricorrendo i presupposti di legge, ai sensi dell'art.2477 del Cod.Civ., sarà nominato un organo di controllo e/o un revisore (o una società di revisione), con competenze e poteri previsti dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni.

Il Sindaco e/o revisore (o Società di Revisione) sono sempre rieleggibili e il compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VI BILANCIO

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, o qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società o, entro 180 (centottanta) giorni. Una quota pari almeno al 5% (cinque per cento) degli utili netti risultanti dal bilancio verranno accantonati a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno un quinto del capitale sociale. L'utile residuo verrà interamente destinato ad un fondo di riserva statutario destinato al finanziamento degli investimenti per la realizzazione di iniziative integrate di sviluppo. Rimane comunque esclusa la possibilità di procedere alla distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili alle imprese associate.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Bergamo su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII RINVIO

Art. 33) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.